



CITTÀ DI CHIVASSO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 388 del 28/10/2022

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CHIVASSO – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 03/11/2022 E RIDUZIONE DELLA DURATA DI ACCENSIONE GIORNALIERA FINO AL 30/11/2022 PER UN MASSIMO DI 10 ORE.

IL SINDACO

Visto

- l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che

- il Comune di Chivasso è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre ed il 15 di aprile;

Visto

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Visto

- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, che prevede, al fine dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;
- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05/08/2022, che prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;
- il DM n. 383 del 06/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre ed il 7 aprile tra le ore 5 e le ore 23;
- il DM n. 383 del 06/10/2022 che, inoltre, riduce di 1° C i valori di temperatura dell'aria indicati all'art. 3 comma 1, del DPR n.74/2013, durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, portando i suddetti limiti a:
 - a) 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

- b) 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Considerato che

- l'attuale contesto internazionale ha comportato l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale e la conseguente esigenza di rivederne le politiche di utilizzo per mezzo dell'adozione di misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi;
- l'impianto normativo, sopra ricostruito, rende evidente che l'ordinamento nazionale ed europeo in materia di impianti termici e di utilizzo di gas sono volti alla massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda, e che un'ulteriore riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici è pienamente conforme alla *ratio* delle norme e del sistema;
- una percentuale rilevante degli immobili presenti sul territorio comunale è servita dal sistema di teleriscaldamento, si rende, pertanto, necessario estendere le sopra citate modifiche del periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento anche a tale tipologia di fonte di alimentazione;

Considerato inoltre che

- le temperature registrate nel Comune di Chivasso dalle stazioni meteorologiche di ARPA Piemonte sono al di sopra della media stagionale e, in base alle previsioni fornite da ARPA, anche nella prossima settimana, nell'area in cui ricade il territorio del Comune di Chivasso, le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo;

Considerato altresì che

- il Comune di Chivasso è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria ed è stata emessa l'Ordinanza n° 402 del 08/09/2021 avente ad oggetto "*Piano d'intervento operativo, inerente le misure per il miglioramento della qualità dell'aria: misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni da adottarsi dal 15 settembre 2021*";
- gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Ritenuto pertanto che

- le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 34 e 31 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il DM n. 383 del 6/10/2022;

ORDINA

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al **03/11/2022**.

Inoltre, a decorrere dal **03/11/2022** e fino al **30/11/2022** compreso, l'accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento potrà essere attivata per un massimo di **10 ore** nella singola giornata, salvo anomalia termica negativa significativa che comporti un adeguamento della presente misura con l'adozione di analogo provvedimento.

La presente ordinanza non si applica:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- d) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Chivasso www.comune.chivasso.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Ing. Fabio Mascara

IL SINDACO

Claudio Castello

Firmato digitalmente